

Corte di Cassazione, sent. 21 febbraio 2008, n. 4523, Sez. II

Pres. Elefante; Rel. Schettino; P.M. Ceniccola (conf.) – Ca.Pa. Srl (avv.ti Marini, Marini)
c. To.Ge. Snc (avv.ti Viaggiano, Nardelli)

Appalto – Difficoltà e vizi dell'opera – Garanzia – Contenuto – Conseguenze – Domanda di risarcimento dei danni – Spese necessarie per la eliminazione dei vizi – Ammissibilità

Motivi della decisione

La ricorrente principale denuncia:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1668 cod. civ. (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.), per avere la Corte interpretato erroneamente l'art. 1668 cod. civ., nel senso che ha ritenuto che il committente non possa chiedere, a norma della citata disposizione, la condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme necessarie all'eliminazione, da parte dello stesso committente, dei difetti o delle difformità dell'opera; laddove, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, una domanda del genere può essere correttamente inquadrata nello schema delineato nella prima parte del comma 1, della predetta norma, dove sono previste le azioni di garanzia esercitabili dal committente per l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore o per la proporzionale riduzione del prezzo.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1668 cod. civ., anche in relazione alla domanda di risarcimento del danno è omessa e insufficiente motivazione (art. 360 n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.), con riferimento a:

A) rigetto della domanda di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di interventi urgenti di riparazione;

B) rigetto della domanda di risarcimento degli ulteriori danni a causa del minor valore dell'opera;

C) rigetto del rimborso del costo della manodopera fornita dal Ca.Pa. alla To.Ge. per l'installazione dei prefabbricati.

Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, la tutela apprestata al committente dall'art. 1668 cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e, pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente, ove non intenda ottenere l'affermazione giudiziale dell'inadempimento con la relativa condanna dell'appaltatore e l'attuazione dei suoi diritti nelle forme dell'esecuzione specifica ex art. 2931 cod. civ., può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'elimina-

zione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione specifica (Cass. n. 11602/2002; Cass. n. 169/1996).

Alla luce della giurisprudenza testé richiamata, appare non conforme a diritto la statuizione della Corte di appello, con cui è stata ritenuta improponibile la domanda del committente di condanna dell'appaltatore al pagamento delle somme necessarie per la eliminazione dei vizi dell'opera; domanda che, come accertato dalla stessa Corte, il Ca.Pa. ripropose nelle conclusioni finali, abbandonando quella originariamente proposta in via alternativa, volta a ottenere l'eliminazione dei difetti a spese dell'appaltatore.

Il motivo va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento, che, in conformità al principio sopra richiamato, dovrà esaminare la predetta domanda.

Analogamente va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con le conseguenziali pronunce.

Quanto al secondo motivo di gravame, sia di quello principale che di quello incidentale, si osserva, relativamente al mancato riconoscimento delle spese sostenute per manodopera nell'esecuzione degli interventi urgenti, che la Corte ha adeguatamente e correttamente motivato sul punto, evidenziando le ragioni che non hanno consentito la liquidazione equitativa di tali spese; e analoga considerazione fatta per il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno in dipendenza dell'asserito minor valore dell'opera, che è rimasta parimenti, a giudizio della Corte, completamente sfornita di prova.

È, invece, del tutto carente di motivazione la statuizione con cui è stata respinta «la doglianza relativa al costo dei cinque operai ridotti a tre dal Tribunale in quanto la relativa motivazione assunta dal tribunale va completamente riformata unitamente alle altre voci liquidate e che sono state compensate con il maggior credito di controparte» (sic).

Non è dato comprendere, infatti, l'effettiva ratio di siffatta statuizione e, quindi, l'iter logico seguito dalla Corte per negare il diritto dell'odierna ricorrente a ottenere il pagamento delle somme richieste a tale titolo. Limitatamente a tale «voce» va, pertanto, accolto anche il secondo motivo, demandandosi al giudice di rinvio la decisione, che dovrà essere sorretta da congrua motivazione, in ordine alla predetta domanda di pagamento dell'impresa Ca.Pa. Srl. (Omissis)